

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

42/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

842/20 Per il TAR 36 mesi di servizio con 24 CFU e laurea non sono titolo di abilitazione

di *Avv. Marco Barone*

Con il provvedimento N. 10829/2020 del 23 ottobre, il I TAR del Lazio affronta il ricorso con il quale i ricorrenti come difesi dai propri legali chiedevano l'annullamento dell'ordinanza del Miur del 10 luglio 2020, n. 60, nella parte in cui non consente la partecipazione dei ricorrenti che hanno svolto 36 mesi di insegnamento sulla medesima classe di concorso. Il TAR seguendo i suoi precedenti ha respinto il ricorso.

La questione

I ricorrenti sono docenti con titolo di studio hanno svolto attività didattica presso istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno 36 mesi. Chiedono l'iscrizione nella prima fascia GPS e seconda fascia GI. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata ordinanza n. 60 del 2020, "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione". Parte ricorrente ritiene che la laurea, il possesso dei CFU e l'esperienza di 36 mesi costituiscano, al contrario, elementi sufficienti ai fini dell'iscrizione nella citata fascia. Si legge nel provvedimento che "Il Tribunale e la prevalente giurisprudenza amministrativa si è costantemente orientata nel senso della non equiparabilità della laurea, dei 24 CFU e dei 36 mesi di esperienza professionale – anche congiuntamente posseduti – al conseguimento del titolo abilitativo. (TAR Lazio sez. III Bis n. 9914/2020)".

Nessuna disposizione di rango primario ha previsto l'equiparazione del titolo di laurea

E' stato affermato che "Come anticipato, per l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, il semplice possesso di laurea ovvero di 24 cfu o lo svolgimento di 36 mesi di attività, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea, abbia svolto 36 mesi di attività pratica o conseguito i 24 CFU. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili".

È legittima la diversità di trattamento tra i diversi percorsi di studio

“In definitiva, va condiviso e confermato l’orientamento che, sul punto, valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca” nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano “né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.

L’abilitazione costituisce requisito per l’iscrizione nelle graduatorie

Concludono i giudici affermando che “Per quanto concerne la predisposizione di percorsi abilitanti ritiene il collegio che l’eventuale mancata previsione di percorsi non sostituisca l’abilitazione né si traduca nell’irrelevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno) (Sez. III bis n. 10299/2020)”.

Ennesima sentenza su cui è necessario riflettere, per quanto riguarda sulle modalità di accesso a scuola. Sarebbe necessario prevedere una riforma complessiva. A partire dalla questione dell’abilitazione che continua a determinare plurimi contenziosi. Bisogna interrogarsi se oggi sia effettivamente ancora necessaria, o se possa essere superata.

<https://www.orizzontescuola.it/per-il-tar-36-mesi-di-servizio-con-24-cfu-e-laurea-non-sono-titolo-di-abilitazione/>